



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

“Istituto Comprensivo Garibaldi ”

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Mola di Santa Maria snc . 04022 FONDI (LT) Tel. 0771531509 fax 0771531738

Codice Fiscale 90056220594 Codice Meccanografico LTIC85200d

email: ltic85200d@istruzione.it pec: ltic85200d@pec.istruzione.it

circ.. 67

Prot. n. 7680/II. 5 Fondi,
15 novembre 2019

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA
Al RSPP
Al RLS
Alle RSU
All'Albo, Sito web

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI E PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. 297/1994;

Visto il DPR 275/1999;

Visto il D. Lgs. 165/2001 artt. 5 e 25;

Visto il D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;

Vista la Legge 107/2015

Visto il Regolamento d'Istituto

Vista la nota int., prot. 5873 del 16.9.2019 a firma della DS, dott.ssa Patrizio Daniela

rende note, in via **preventiva**, alcune misure organizzative, raccolte nelle presenti **disposizioni**, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di **eventi dannosi** nei confronti degli alunni o di terzi.

Per i collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto già a loro indirizzato con proprie disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Premesse e definizioni

- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico. Riguarda prioritariamente i docenti, ma impegna anche il personale ausiliario e, a diverso titolo ovviamente, il dirigente scolastico;

- Al dirigente scolastico non spettano compiti di diretta vigilanza sugli alunni, bensì impegni organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività di tutto il personale scolastico. È di sua competenza disporre tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
- Fra gli obblighi di servizio di tutto il personale scolastico vi è quello di vigilare sempre sugli allievi tutti, per tutto il tempo in cui questi rimangono ad esso affidati (art. 2048, comma 2 del c.c.);
- La vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni restino danneggiati da atti compiuti da loro stessi, dai loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani", ma anche che, con il loro comportamento, compiano atti dannosi verso terzi. (Cass. 1995 n. 8390);
- L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere prima di tutto il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172);
- Ove manchino le anzidette misure precauzionali e organizzative (Cass. 3 febbraio 1999 n. 916) per garantire la disciplina tra gli allievi, non si può invocare la imprevedibilità di un fatto che esoneri dalla responsabilità. Di conseguenza, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà sempre poter poi provare che l'attività svolta dagli studenti durante la sua assenza (anche in relazione alla loro età) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro. Se l'insegnante abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le necessarie opportune cautele è responsabile e perseguibile per possibili eventuali danni o incidenti;
- Il grado e il tipo di sorveglianza è legato alla prevedibilità di quanto può accadere, a causa della nota ripetitività, e ricorrenza statistica di alcune negative circostanze di fatto, e al particolare ambiente in cui si opera. L'allentamento o il rafforzamento dell'obbligo di vigilanza è altresì influenzato dalle condizioni ambientali, in considerazione delle quali alcuni eventi dannosi si presentano quanto mai prevedibili perché legati ad esempio alle condizioni di luogo (es. attraversare una strada è più pericoloso che stare seduto in un banco) nonché alle condizioni connesse all'attività (le attività motorie sono più pericolose delle altre) ecc...;
- Quella dei docenti è una responsabilità sempre riferibile alla possibile "culpa in vigilando", cioè ad un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza. Culpa superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto negativo, dimostrando di aver esercitato la vigilanza con la dovuta diligenza, di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare il danno e che, nonostante l'adempimento di tali doveri, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento salvifico (Cass., Sez III, 18.04.2001, n.5668);
- L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento dello studente alla scuola fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori;
- Gli alunni sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle

attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, gite scolastiche ecc.) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono anche assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolari o extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti;

- Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza). Quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo;
- I genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c.. Secondo la suprema corte, infatti, i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi;
- Le possibili forme di responsabilità che per lo più diventano imputabili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:
 - la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, (ad esempio sia verso gli alunni che verso le loro famiglie);
 - la responsabilità disciplinare per violazione di doveri inerenti allo status di pubblico dipendente;
 - la responsabilità dirigenziale;
 - la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione pubblica danneggiando strutture, materiale o arredi;
 - la responsabilità penale (in caso di violazione di norme penalmente sanzionate);

1) DALL'INGRESSO A SCUOLA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

- a) La vigilanza degli alunni durante l'entrata nell'edificio scolastico, sarà assicurata da almeno un collaboratore scolastico. Gli altri collaboratori scolastici in servizio, sorveglieranno il passaggio degli alunni lungo le scale, negli atri e nei corridoi, fino all'entrata nelle proprie aule

2) DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- a) Durante le attività didattiche, responsabili della vigilanza sugli alunni della classe sono i docenti assegnati alla classe in quella ora di lezione
- b) Ai docenti della prima ora è affidato il compito di accogliere gli alunni in classe vigilando su questo ingresso. Questi docenti sono tenuti per questo a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'ingresso in aula degli alunni
- c) Gli alunni al suono della campana che segnala l'ingresso a scuola, si muoveranno per entrare ordinatamente in classe, dove troveranno l'insegnante della prima ora ad accoglierli. Giunti in aula si sistemeranno al loro posto predisponendo sul tavolo libri, quaderni e materiale per le lezioni

- d) Ogni ritardo di alunni sarà tempestivamente registrato da parte dell'insegnante della prima ora sul registro on-line di classe e su quello personale
- e) Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica, per motivi urgenti e di forza maggiore, debba temporaneamente allontanarsi dalla classe, prima di farlo deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno
- f) Il docente non deve consentire che l'allontanamento dall'aula da parte di un alunno avvenga senza autorizzazione e giustificato motivo e si protragga oltre lo stretto necessario
- g) Nessun docente dovrà consentire l'uscita per il bagno di più di un alunno per volta e solo dopo la seconda ora di lezione (eccetto casi di assoluta necessità)
- h) È fatto divieto espellere momentaneamente dall'aula gli alunni, perché l'allontanamento dalla classe fa venir meno la responsabilità dei docenti rispetto alla vigilanza
- i) È fatto divieto agli alunni di sporgersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario e sotto la loro diretta sorveglianza. Di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone

3) DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA DI LEZIONE (cambio di turno)

- a) Il docente, al fine di impedire discontinuità nella sorveglianza degli alunni, deve effettuare con sollecitudine il passaggio da una classe all'altra al cambio dell'ora, senza attendere l'arrivo dell'insegnante che deve subentrare
- b) Il docente che entra in servizio nelle ore intermedie o che non aveva un precedente impegno di servizio, è tenuto a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui farà lezione, per consentire un rapido cambio del docente uscente
- c) Il docente che non ha un successivo impegno di servizio nella scuola, prima di uscire dalla classe deve aspettare il docente che subentra. Qualora l'attesa risulti eccessiva, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la Vicepresidenza del ritardo in atto
- d) Non è consentito per nessuna ragione, autorizzare gli alunni a lasciare la classe durante il cambio dell'ora o in prossimità della fine di questa
- e) Ogni docente deve intervenire con provvedimenti disciplinari nei confronti di quegli alunni che risultino assenti ingiustificati dall'aula durante il cambio dell'ora
- f) Ogni collaboratore scolastico è tenuto a presidiare costantemente il proprio reparto di servizio affidato, badando ad avere una continua visione completa dell'area a lui assegnata, e senza allontanarsi dal proprio posto. Nella eventuale situazione di carenza o assenza di personale, deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, anche il reparto di colleghi assenti
- g) I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, debbono accertare l'eventuale ritardo o assenza di insegnanti e avvertire del fatto la Vicepresidenza o i Referenti di Plesso
- h) In caso di ritardo per assenza e di sostituzione con supplente, la classe verrà affidata alla temporanea sorveglianza del collaboratore scolastico di turno

- i) In caso di prolungato ritardo o di impossibilità di sostituzione, i Responsabili di plesso provvederanno a riorganizzare le classi, distribuendo gli alunni della classe “scoperta” nelle altre
- j) Gli alunni devono rimanere in aula durante l'avvicendamento degli insegnanti senza disturbare le classi vicine, evitando sempre:
 - di trattenersi sull'uscio dell'aula in attesa del docente;
 - di recarsi al bagno senza permesso del docente subentrante
 - di recarsi ai distributori automatici di cibo e bevande

4) DURANTE L'INTERVALLO / RICREAZIONE

- a) Durante l'intervallo gli alunni, accuratamente sorvegliati dai docenti, consumano la merenda, si impegnano in attività di gioco libero o strutturato all'interno o all'esterno dell'aula.
- c) Il personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose, posizionandosi come area di pertinenza in prossimità della porta, al di fuori dell'aula.
- d) È superfluo ricordare che quello della ricreazione è un momento di particolare rischio per l'incolumità degli alunni e deve essere assolutamente assicurata la presenza dei docenti assegnati negli spazi per la vigilanza
- e) I collaboratori scolastici presenti assicurano la vigilanza sull'ordinato accesso ai servizi igienici oltre che al corridoio.
- f) Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule in modo composto e celere; tutti i docenti devono portarsi al più presto nelle proprie aule per non lasciare le classi incustodite

5) DURANTE L'USCITA DEGLI ALUNNI

- a) L'ingresso e l'uscita degli alunni deve avvenire in un clima di calma e di ordine; - I genitori che accompagnano in ritardo i figli dovranno essere sollecitati dai docenti di classe alla puntualità, i docenti hanno anche il dovere di segnalare a questo ufficio eventuali sistematici ritardi
- b) Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula evitando di far uscire il gruppo classe prima del termine delle lezioni, annunciato dal suono della campanella
- c) L'uscita da scuola deve avvenire in un clima di ordine e calma, ogni classe deve disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami, ogni fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila;
- d) Le classi dovranno uscire accompagnati dai docenti secondo un preciso ordine di priorità: dalla più vicina alla porta di ingresso alla più lontana
- e) Gli alunni di scuola primaria all'uscita saranno convogliati in un punto di raccolta ben definito e noto alle famiglie
- f) Gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus saranno accompagnati al punto di raccolta dal collaboratore scolastico, che ha il compito di vigilarli
- g) Gli alunni dovranno essere sollecitati al rispetto delle regole e della sicurezza
- h) I docenti dovranno accertarsi che sia presente un genitore o altro delegato ad attendere gli alunni. In caso di ritardo dei genitori, l'alunno dovrà rimanere a scuola vigilato da un docente o da un collaboratore scolastico. Se i ritardi dovessero ripetersi, i docenti dovranno ricordare alla famiglia il dovere della puntualità e segnalare al dirigente scolastico il problema

- i) I collaboratori scolastici devono presenziare ogni porta di uscita dell'edificio scolastico esercitando la dovuta vigilanza sul passaggio degli alunni. Ogni collaboratore scolastico in servizio vigilerà sul transito degli alunni nel proprio piano di servizio

6) USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI

- a) Prima del termine del normale orario di lezione/attività, l'alunno verrà consegnato direttamente ai genitori o a persona conosciuta, delegata per iscritto, dopo la compilazione dell'apposito modulo
- b) I genitori che devono richiedere permessi di uscita anticipata o giustificare ritardi in ingresso dei propri figli devono compilare l'apposito modulo a cura dei collaboratori scolastici del Piano Terra ed attendere lì l'alunno. Sarà cura dei collaboratori del piano terra avvisare il collaboratore del piano interessato per la presenza del bambino/ragazzo che deve usufruire del permesso e di fare attendere all'ingresso il genitore
- c) Il docente della classe dell'alunno richiedente l'uscita anticipata, dopo aver verificato l'identità della persona prelevante, affiderà l'alunno al collaboratore del piano che lo accompagnerà all'ingresso
- d) In nessun caso può essere prevista l'uscita anticipata senza la presenza di un genitore o di chi esercita la potestà familiare o da altro adulto delegato
- e) L'uscita anticipata deve rappresentare un episodio straordinario ed occasionale

DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA (AULA, PALESTRA, LABORATORI, ECC.);

- a) Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche durante gli spostamenti per raggiungere altri locali della scuola come palestra, laboratori, aule speciali ecc...
- b) Particolare attenzione dovrà essere dedicata a questi momenti, connotati da possibili motivi di criticità per la sicurezza degli alunni e per il sereno andamento della vita di Istituto
- c) Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla propria aula per raggiungere (senza un loro docente) le palestre, i laboratori, le aule speciali, e similmente poi per tornare dalle medesime aule
- d) Gli spostamenti (individuali e/o in gruppo), vanno sempre fatti senza correre ed in silenzio, senza cagionare danno a sé stessi o arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni nelle altre classi

7) DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE;

- a) La vigilanza in occasione di viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche ecc... dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma con il rapporto di un docente ogni quindici alunni, tranne eventuali diversi rapporti stabiliti dal Dirigente Scolastico)
- b) Nel caso che ci sia partecipazione di un alunno con disabilità, ci sarà, in aggiunta al numero di accompagnatori già previsto e stabilito, un ulteriore accompagnatore per ogni disabile
- c) Per tutti i docenti accompagnatori, tale compito, a tutti gli effetti è prestazione di servizio ordinario ma in tempi dilatati. Non è perciò consentito, in alcun momento, di abbandonare la vigilanza sugli alunni, anche in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni in tali circostanze di visite, viaggi, uscite. Per le ore notturne, qualora ci fosse l'impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazione in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma

restando la vigilanza non diretta sempre a carico degli accompagnatori e la loro agevole reperibilità in caso di necessità

- d) I dettagli organizzativi di ciascuna iniziativa devono essere oggetto di specifica comunicazione indirizzata a tutti gli interessati (alunni, famiglie, docenti e personale ATA), per opportuna conoscenza e per assicurare tutti gli adempimenti di competenza
- e) Nel caso di attività che prevedano il contributo di docenti o esperti esterni (previsti nelle prospettive di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa), la vigilanza sarà sempre affidata ai docenti in servizio nella classe

8) VIGILANZA NEI LABORATORI, AULE SPECIALI ECC...

- a) Agli alunni è consentito l'accesso in laboratorio solo se accompagnati da un docente
- b) Durante la permanenza degli studenti nei laboratori, aule speciali ecc... i docenti sono tenuti ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile attenzione a tutto il materiale da preservare
- c) Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività di laboratorio, specie quelle comportanti manipolazione di sostanze o oggetti potenzialmente pericolosi
- d) Gli insegnanti si preoccuperanno di assicurare che lo svolgimento delle attività di laboratorio avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle dette attività

9) ACCESSO E VIGILANZA NELLE PALESTRE (interne ed esterne)

- a) La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF
- b) Il docente responsabile della palestra consentirà l'accesso solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di educazione fisica
- c) L'accesso alla palestra è consentito solo se tutti siano provvisti di scarpe da ginnastica e di indumenti adeguati all'attività sportiva
- d) È vietato agli studenti entrare in palestra, utilizzare gli impianti sportivi o usare gli attrezzi, se non in presenza di un insegnante di educazione fisica o di un qualsiasi altro docente abilitato all'insegnamento di tale disciplina
- e) L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificatamente autorizzato dal docente titolare e sotto la sua personale responsabilità
- f) È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori
- g) La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero a ciascuno dei docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra
- h) Ogni docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni
- i) Nel corso delle lezioni in palestra ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione
- j) Gli insegnanti di educazione fisica sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia delle attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni dell'uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di

- utilizzo e movimento, le opportune regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività di palestra
- k) Il docente di educazione fisica in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del dirigente scolastico, (compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio), tutti gli incidenti anche di apparente scarsa gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva
 - l) L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio
 - m) I docenti di educazione fisica, sono tenuti a prelevare i propri alunni di lezione secondo l'orario scolastico ufficiale pubblicato e riaccompagnarli nella loro classe al termine dell'ora di lezione
 - n) Per evitare ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni successive, tutti i docenti devono terminare le attività prima del termine della loro ora di lezione in modo che gli alunni possano recarsi negli spogliatoi, cambiarsi e prepararsi in tempo utile per il ritorno nelle classi, accompagnati dai loro docenti
 - o) Durante gli spostamenti da e per la palestra, gli alunni sono sempre accompagnati dal loro docente
 - p) Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere, senza il loro docente, le palestre o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione di educazione fisica

10) VIGILANZA SULL'ACCESSO DI VISITATORI ESTRANEI ALLA SCUOLA

- a) I genitori o i parenti che accompagnano gli alunni dovranno lasciarli all'ingresso dei rispettivi edifici, **senza poter entrare**
- b) Per prevalenti motivi di pubblico interesse afferenti a delicate ragioni di sicurezza e a fondamentali ragioni disciplinari connesse alla didattica, nessun genitore può sostare nelle classi o intrattenersi con gli insegnanti dopo l'orario di inizio delle lezioni. Il personale collaboratore scolastico sorveglierà perché ci si attenga alle presenti norme; in caso di trasgressioni farà presente la situazione al Dirigente scolastico
- c) I docenti possono ricevere i genitori in orario scolastico solo per motivi urgenti. In questo caso sarà cura del collaboratore scolastico del Piano Terra fare attendere i genitori all'ingresso (postazione portineria) ed avvisare a mezzo citofono interno il docente interessato che raggiunge il genitore dopo aver affidato la classe a personale interno
- d) Non è assolutamente consentito a persone estranee alla scuola l'accesso all'edificio scolastico se non vi è autorizzazione del Dirigente scolastico o in sua assenza dei docenti con funzione di collaboratori del DS. Il personale collaboratore scolastico è tenuto quindi in presenza di persona estranea ad accertarsi che la stessa sia in possesso di regolare autorizzazione. L'ufficio, comunque, provvederà di volta in volta a comunicare o a far comunicare dai docenti interessati il nome delle persone autorizzate all'ingresso nella scuola
- e) I collaboratori scolastici responsabili del servizio di cui sopra, provvederanno a tenere chiusi i cancelli d'ingresso dei rispettivi plessi e si accerteranno, prima di aprire i cancelli pedonali o carrabili, dell'identità della persona e della motivazione all'ingresso nell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Trani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93